



REP. n.

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO
TERMICO 2010**

L'anno duemilanove, il giorno.....del mese di2010, in Foggia, presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." ;

SONO PRESENTI I SIGNORI

l'ing. Vincenzo Lo Mele, nella qualità di dirigente dell'U.O. Impianti dell'Area Gestione Tecnica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." di seguito denominata "Azienda", domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta Azienda, in Foggia al Viale Pinto s.n.c.

E

- sig., nato ailresidente in....., viail quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore, giusta procura speciale arogata del notaio Dott. Rep. n.racc. n.del....., che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, della società, con sede in via..... n....., iscritta al n.....d'ora innanzi denominata "Società" (c.f. n.);

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del 2010 è stato disposto di autorizzare l'affidamento della fornitura di gas metano mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006;
- che con determinazione dirigenziale n.....del..... 2009 sono stati approvati il presente schema di contratto, il bando di gara e il disciplinare, completo degli allegati istanza di ammissione, capitolato speciale di gara e modulo di offerta;
- che la gara è stata indetta con bando pubblicato in G.U.U.E. n. del....., in G.U.R.I. n.del, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, nonché sul sito internet di questa Ospedaliera;
- che ne è stato dato avviso mediante pubblicazione sui quotidianie.....;
- che a seguito di procedura aperta, svoltasi in data....., come da verbali di gara, la Società è risultata provvisoria aggiudicataria
- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dalla Società in fase di gara, risultando veritiere;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato l'esito della procedura aperta di cui all'oggetto;
- che la Società ha presentato polizza assicurativa a titolo di costituzione di cauzione definitiva pari ad € .

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Art. 8 – PAGAMENTI

La fatturazione avverrà separatamente per ciascun punto di prelievo di gas metano e dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo a quello di prelievo, e comunque non prima di 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, a seguito di attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del dirigente responsabile dell'esecuzione del presente contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere la fornitura di gas metano. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto, per fatto e colpa della Società, mediante semplice ed unilaterale comunicazione da parte dell'Azienda, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.

Qualora l'Azienda, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità alla Società, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di di gas metano, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto, dovranno essere versati dalla Società presso gli enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia. L'Azienda resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze della Società nei confronti dei suddetti versamenti.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si impegna, alla scadenza del presente contratto, a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

La Società si obbliga ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all'Azienda di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che la Società possa vantare alcun titolo risarcitorio per il ritardato pagamento. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

L'Azienda potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e la Società è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - PENALI

In merito all'attivazione della fornitura di gas metano per ciascun punto di prelievo di cui **all'allegato "1"** del capitolato speciale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura concordata, non imputabile all'Azienda, a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, la Società è tenuta a corrispondere all'Azienda una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale e agli ordinativi di fornitura. In tal caso l'Azienda applicherà la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme a quanto prescritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti verranno trattenute sui crediti maturati dalla Società, ovvero detratte dal deposito cauzionale mediante escussione parziale dello stesso e, non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Art. 11 – SUBAPPALTO

